

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata COMPAGNIA ARCIERI AURORA LIBERTAS – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Piacenza.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Associazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia interna, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica dello sport del tiro con l'arco nonché all'organizzazione e alla partecipazione a manifestazioni e competizioni ed in generale ad attività correlate a tale sport.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità sopra menzionate; inoltre potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della FITARCO e della legislazione vigente.

L'Associazione si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati lo statuto ed i regolamenti della FITARCO nonché le norme e le direttive del CONI.

ART. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

- a - quote sociali;
- b - introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni, competizioni o altre attività correlate al tiro con l'arco;
- c - contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

L'Associazione può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti aventi natura commerciale.

Le eventuali eccedenze di bilancio andranno a costituire un fondo comune della Associazione, del quale non potrà essere chiesta la divisione dai singoli Soci durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o di radiazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori esborsi rispetto alle quote sopra menzionate; è comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

ART. 4 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a - Soci Ordinari

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro versamento della quota associativa ed è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione è previsto un periodo di prova della durata di tre mesi (salvo dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo) durante il quale l'aspirante Socio non avrà diritto al voto e potrà utilizzare gli impianti e le attrezzature dell'Associazione solo sotto la supervisione di un istruttore.

Alla fine di tale periodo, che dovrà servire ad approfondire la conoscenza tiro con l'arco e dell'Associazione stessa, l'aspirante Socio entrerà a pieni diritti nell'Associazione, oppure, se il Consiglio non lo riterrà idoneo, ne verrà escluso.

b - Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone nominate con voto unanime dal Consiglio Direttivo per speciali benemerite. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.

c - Soci Aderenti

La qualifica di Socio Aderente si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della specifica quota minima stabilita per l'anno in corso, ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio dell'Associazione, con l'esclusione degli aspiranti Soci durante il periodo di prova, deve anche essere tesserato FITARCO. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'inclusione o meno della relativa quota di iscrizione nella quota sociale.

L'adesione all'Associazione è annuale e può essere rinnovata automaticamente infinite volte previo versamento della quota associativa stabilita.

Ogni Socio, con l'adesione all'Associazione, assume l'obbligo di osservarne lo Statuto ed i Regolamenti, nonché lo Statuto ed i Regolamenti federali.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

a - Recessione volontaria

Ogni Socio può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere.

La cessazione ha effetto immediato, ma il Socio è comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso, qualora la comunicazione pervenga oltre il periodo di tempo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo per i rinnovi.

b - Radiazione

In caso di gravi motivi disciplinari o di morosità il Consiglio Direttivo può decidere, con votazione unanime, la radiazione del Socio.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea dei Soci;

b - il Presidente;

c - il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio almeno sette giorni prima della data designata, e ad essa hanno diritto ad intervenire tutti i Soci con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci; ciascun Socio non può portare più di due deleghe.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei voti validi per l'anno in corso. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei voti validi presenti.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con la maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

All'Assemblea Ordinaria competono:

- a - l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b - l'elezione del Presidente negli anni di scadenza del mandato precedente;
- c - l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo negli anni di scadenza del mandato precedente;
- d - le deliberazioni su eventuali altre questioni poste all'ordine del giorno.

All'Assemblea Straordinaria competono:

- a - le modifiche allo Statuto;
- b - lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente che è coadiuvato dal Segretario. Dell'Assemblea è redatto verbale a firma del Presidente e del Segretario.

ART. 8 – VOTAZIONI

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso ed aventi compiuto i diciotto anni di età alla data dell'Assemblea.

Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano o per chiamata nominale; le votazioni elettive avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo che rimane in carica per quattro anni.

Il Consiglio è costituito dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Qualora al proprio interno si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Costui rimane in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi membri, comunque almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri ed è presieduto dal Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a firma del Presidente.

Al Consiglio Direttivo competono l'esame e la accettazione delle domande dei nuovi Soci, la redazione dei Regolamenti e l'attuazione degli scopi della Associazione; perciò spetta al Consiglio Direttivo la formulazione

del programma finanziario dell'Associazione, nonché la fissazione delle quote associative e di quelle specifiche.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive a carattere dilettantistico e non.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; a lui spettano compiti di rappresentanza con Enti e Federazioni italiane ed estere.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Le dimissioni del Presidente per divenire effettive devono essere accettate in blocco dal Consiglio. Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà compito di una Assemblea Straordinaria appositamente indetta eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è delegato, su disposizioni del Presidente, alla ordinaria amministrazione della Società ed è incaricato dei rapporti epistolari con i Soci, con la FITARCO e con tutti gli altri eventuali interlocutori.

Il Segretario ha anche la carica di Tesoriere che esercita in stretta collaborazione con il Presidente. Ha il compito di gestire le finanze dell'Associazione, stilarne i bilanci e controllarne le spese in funzione degli stessi.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

I verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo saranno mantenuti su libri separati, anche a fogli mobili, da parte del Segretario.

ART. 13 – BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 1 gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno verrà preparato, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. A tale scopo i bilanci verranno resi disponibili ai Soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

ART. 14 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea Straordinaria convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 15 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo all'unanimità da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo avrà deliberato designerà tre membri con l'incarico della liquidazione dei beni della Associazione.

L'eventuale attivo netto di bilancio ed il fondo comune saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe ed a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, generali e speciali. Il presente statuto si intende accettato incondizionatamente da ogni Socio per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica.

Piacenza, 20 gennaio 2005

Il presidente
(Nadir Colombi)

Il segretario
(Silvia Formaleoni)

Il vicepresidente
(Roberto Toloni)